

Nuove modalità compilazione Registro cronologico carico e scarico rifiuti e Formulario identificazione rifiuti (FIR).

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul sito istituzionale www.rentri.gov.it, alla sezione "Decreti direttoriali", il D.D. 210 del 31/07/2026 che aggiorna solo le modalità di compilazione di Formulari di identificazione rifiuti e registri cronologici di carico e scarico attualmente in uso e fissate dal Precedente Decreto Direttoriale 251 del 19 dicembre 2023.

Le modifiche sono state apportate tenendo conto sia dei numerosi chiarimenti contenuti nelle FAQ pubblicate sul sito Rentri sia di quanto emerso nel primo periodo di utilizzo del sistema.

Tutto questo in vista dell'ormai prossima entrata in vigore, il 16 settembre 2026, per tutti i produttori di rifiuti tenuti all'iscrizione, del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti "RENTRI", con applicazione delle eventuali sanzioni ad oggi sospese fino al 15 settembre 2026.

Le principali novità contenute nel Decreto direttoriali (limitatamente a quelle che non riguardano utilizzatori professionali quali impianti di trattamento rifiuti o trasportatori professionali di rifiuti) si possono così riassumere:

- Allegato 1 - Compilazione del registro carico e scarico
 - Nel caso di smaltimenti di rifiuti con stato fisico "aeriforme", stato fisico introdotto dal precedente Decreto Direttoriale del 2023, sono state fissate le regole per la loro corretta registrazione.
 - In caso di trasporto transfrontaliero sono stati aggiornati i riferimenti di legge variati nel corso del 2026
 - E' esplicitato l'obbligo di annotare l'esito del conferimento.
 - Viene indicato l'obbligo di indicare il peso verificato a destino anche se lo stesso è stato indicato in partenza "peso verificato in partenza".
 - Le rettifiche ai documenti si possono fare più volte, ma non si può rettificare una registrazione di rettifica.
- Allegato 2 - Compilazione dei Formulari Identificazione Rifiuti (FIR)
 - L' "Allegato Formulario rifiuti" deve essere usato solo in caso di trasporto intermodale o in caso di presenza di più intermediari.
 - L'annotazione di registrazione deve avvenire entro 10 giorni "lavorativi".
 - E' obbligatorio indicare, in caso di rifiuti con EER XXYY99 la descrizione completa del rifiuto, tipicamente termina con "limitatamente a.....".

- Non è obbligatorio indicare il peso verificato in partenza (Campo 6) anche nel caso il produttore sia dotato di impianto di pesatura
- Nel caso di smaltimenti di rifiuti con stato fisico “aeriforme”, stato fisico introdotto dal precedente Decreto Direttoriale del 2023, sono state fissate le regole per la corretta compilazione del FIR.
- Il campo “Classificazione” deve essere compilato solo se esiste una relazione tecnica di classificazione.
- Per il trasporto in cisterna deve essere indicato, nel campo 17, che si tratta di trasporto in cisterna.
- Qualunque nota nel campo 17 “Annotazioni” deve essere sottoscritta elettronicamente.